



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.12.2014
C(2014) 9679 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2014

**recante approvazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari
e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli
indigenti in Italia**

CCI 2014IT05FMOP001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 11.12.2014

recante approvazione del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia

CCI 2014IT05FMOP001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti¹, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In data 24 novembre 2014, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione ("SFC 2014"), il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia
- (2) Il programma operativo è stato elaborato dall'Italia di concerto con tutte le pertinenti parti interessate e con le autorità di cui all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 223/2014 nonché con la Commissione.
- (3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 223/2014 la Commissione ha valutato il programma operativo e non ha formulato alcuna osservazione in conformità al paragrafo 2 di tale articolo.
- (4) La Commissione ha concluso che il programma operativo è coerente con il regolamento (UE) n. 223/2014 e contribuisce agli obiettivi del Fondo di aiuti europei agli indigenti.
- (5) Il programma operativo contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 ed è stato redatto in conformità al modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 38, primo comma, seconda frase, del regolamento (UE) n. 223/2014 la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio². E' comunque opportuno definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al presente programma operativo.

¹ GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

- (7) A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2014 e al fine di garantire una transizione agevole nonché di evitare un'interruzione nella fornitura di aiuti alimentari, è necessario fissare il periodo di ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° dicembre 2013.
- (8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 223/2014 è necessario specificare, per ogni anno e per l'intero periodo di programmazione, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti e del cofinanziamento nazionale per il programma operativo.
- (9) In conformità all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 223/2014 le spese per l'assistenza tecnica non superano il 5% della dotazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti. È pertanto necessario fissare un importo massimo della dotazione finanziaria per tali spese.
- (10) In conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 223/2014 il programma dovrebbe pertanto essere approvato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti in Italia per il periodo che va dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 24 novembre 2014, è approvato.

Articolo 2

La spesa è ammissibile a decorrere dal 1° dicembre 2013.

Articolo 4

L'importo massimo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno a titolo del Fondo di aiuti europei agli indigenti è fissato nell'allegato I.

La dotazione finanziaria complessiva per il programma operativo è pari a 670 592 285 EUR, da finanziarsi a valere sulla linea di bilancio specifica 04 06 01 in conformità alla nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014.

A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 223/2014, l'importo massimo della dotazione finanziaria per le spese relative all'assistenza tecnica è pari a 33 529 614 EUR.

Il tasso di cofinanziamento dei programmi operativi è indicato nell'Allegato I.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11.12.2014

Per la Commissione

Marianne THYSSEN

Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA